

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 50/AV4 DEL 28/01/2016**

Oggetto: [Richiesta trattenimento in servizio Dirigente Medico dott. C. M. ai sensi dell'art. 22 della Legge 183/2010 – Provvedimenti]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di prendere atto della istanza presentata in data 21/12/2015, assunta al protocollo n. 59834 del 28/12/2015, del dipendente a tempo indeterminato, Dr. Caferri Monaldo, Dirigente Medico di struttura complessa con incarico di Direttore Dipartimento, nato il 13/09/1951, di permanenza al lavoro oltre il 65° anno di età, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. Di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 13/09/2016 compirà il sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che, alla stessa data, avrà maturato 35 anni, 10 mesi e 13 giorni di servizio effettivo;
3. Di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla data del 31/10/2020 al conseguimento del 40° anno di servizio effettivo, limite massimo di permanenza in servizio, come stabilito dall'art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;

4. Di stabilire che il medesimo è soggetto a obbligo di preavviso nell'ipotesi di collocamento a riposo anticipato rispetto alla data del 31/10/2020;
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa compatibile con il budget 2016 e successivi, quando definiti e assegnati;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L. R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento:

Art. 15-nonies D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502;
Art. 22 – comma 1 – Legge 4 novembre 2010 n. 183;
Art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2011, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
Nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/10/2010;
Nota Dip. F.P. Prot-DFP 53309 del 20/11/2013;
Nota Dip. F.P. Prot-DFP 24222 del 16/04/2015;
Circolare Funzione Pubblica n. 2/2015.
Note Direzione Generale ASUR Prot. 11894 del 4/05/2012 e Prot. 27373 del 4/12/2014;
D.G.R. M.n 665/2015 (all. B3);
Det.na n. 350/ASURDG/2015.

Il Dr. Caferri Monaldo, nato il 13/09/1951, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di struttura complessa con incarico di Direzione Dipartimento Materno Infantile, ha richiesto il prolungamento del rapporto di lavoro fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art. 22 della Legge n.183/2010.

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, è stabilito dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre n. 502, al compimento del 65° anno di età.

L'art. 22 – comma 1 – della Legge 4 novembre 2010 n 183 testualmente recita : “ Al comma 1 dell'articolo 15 – nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: “dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti :”dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e le parole: “fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”-

Il regime speciale previsto dalla disposizione in esame continua ad essere applicabile anche a seguito delle normative succedutesi nel tempo, in particolare anche con riferimento alle norme introdotte dal D.L. 201 del 2011 convertito in L. n. 125 del 2013, per cui l'Amministrazione, nel caso in cui il Dipendente ne faccia domanda, anche se lo stesso abbia maturato il diritto a pensione alla data del 31/12/2011, è tenuta ad accoglierla con il solo vincolo dell'invarianza numerica del numero dei Dirigenti (cfr. risposta Dipartimento Funzione Pubblica del 20/11/2013 Ns Prot. 23445 del 21/11/2013 a quesito mirato Prot. 19465/2013 AsurAV4).

Il successivo D.L. 90/2014, convertito in Legge 144 2014, nel sancire l'abrogazione del solo art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30 dicembre 1992 che disciplina il diverso istituto del trattenimento biennale, nulla dispone in ordine alla disciplina speciale di cui all'art 22 L. 183/2010 che, pertanto, si intende ad oggi ancora vigente.

Ciò è confermato dalla Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, nel ribadire il regime speciale dei Dirigenti Medici e del ruolo sanitario, dichiara che : “ **salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa**, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età, può prevalere l'esigenza dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina contenuta nell'articolo 72 comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 .

Dall'esclusione disposta nei confronti dei Dirigenti Medici/Sanitari di struttura complessa, consegue che l'Amministrazione a fronte di una istanza di trattenimento ex lege 183/2010 avanzata dagli stessi non può esercitare la risoluzione del rapporto di lavoro e il trattenimento deve essere concesso purché non comporti un aumento del numero dei Dirigenti.

In ordine al principio dell'invarianza numerica (di cui alla nota ASUR 27373 del 04/12/2014), si dà atto che il posto attualmente ricoperto dal richiedente è previsto anche dal nuovo assetto organizzativo aziendale di cui alla determina n. 350/ASURDG/2015 e, pertanto, qualora l'interessato non avesse presentato l'istanza di che trattasi, questa Area Vasta avrebbe previsto la cessazione e la contestuale assunzione di una nuova figura dello stesso ruolo nel Piano Assunzioni 2016, in virtù del principio del turn over per i posti a tempo indeterminato ex DGRM 665/2015 (all. B3).

Da quanto sopra deriva, per l'adozione del presente provvedimento, una invarianza numerica del numero dei dirigenti.

Nella locuzione “servizio effettivo” sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese dal dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, purché opportunamente valorizzate ai fini pensionistici e che esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l’istituto del riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio, (cfr. nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/10/2010).

Sulla scorta della documentazione agli atti, l’interessato al compimento del 65° anno di età, che avverrà il 13/09/2016, sarà in possesso di un anzianità di servizio, escluso il periodo riscattato del diploma di laurea, pari a 35 anni, 10 mesi e 13 giorni di servizio effettivo, per cui dalla predetta data lo stesso potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al 31/10/2020 alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo.

Si propone, pertanto, al Direttore di Area Vasta 4 l’adozione della seguente determina:

1. Di prendere atto della istanza presentata in data 21/12/2015, assunta al protocollo n. 59834 del 28/12/2015, del dipendente a tempo indeterminato, Dr. Caferri Monaldo, Dirigente Medico di struttura complessa con incarico di Direttore Dipartimento, nato il 13/09/1951, di permanenza al lavoro oltre il 65° anno di età, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. Di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 13/09/2016 compirà il sessantacinquesimo anno di età, previsto dall’art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che, alla stessa data, avrà maturato 35 anni, 10 mesi e 13 giorni di servizio effettivo;
3. Di accogliere l’istanza dell’interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla data del 31/10/2020 al conseguimento del 40° anno di servizio effettivo, limite massimo di permanenza in servizio, come stabilito dall’art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. Di stabilire che il medesimo è soggetto a obbligo di preavviso nell’ipotesi di collocamento a riposo anticipato rispetto alla data del 31/10/2020;
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa compatibile con il budget 2016 e successivi, quando definiti e assegnati;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e dell’art. 28 della L. R. 26/96 e ss.mm.ii.;

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Funzionario Istruttore

Dott.ssa Loredana Ciaffoni

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Michele Gagliani

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Oriana Andrenacci

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa compatibile con il budget 2016 e successivi, quando definiti e assegnati.

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

il Responsabile f.f. Controllo di Gestione

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -